

La ricerca di una “base economica attendibile” tra quantificazione aziendalistica e determinazione del “reddito fiscale d’impresa”. Verso il c.d. “doppio binario” del principio di derivazione?

The search for a “reliable economic basis” in the light of a business-oriented analysis of commercial enterprises’ taxable net income determination. Shall we move to the so-called derivation principle’s “double track”?

di Christian Califano - 20 ottobre 2022

Abstract

I rapporti fra reddito imponibile e reddito civilistico sono sempre stati al centro di un vasto dibattito scientifico da quando la redazione del bilancio, a seguito di una disciplina in progressiva evoluzione, ha implicato un sempre maggiore impatto delle “interferenze fiscali”. Attraverso il contributo delle scienze aziendalistiche, si è sempre ravvisata l’esigenza di individuare una base economica attendibile, tale da rapportare il prelievo ad una reale sostanza economica, ovvero all’effettiva attitudine a contribuire espressa dall’esercizio dell’attività d’impresa.

Parole chiave: base economica attendibile, reddito imponibile, reddito civilistico, principio di derivazione

Abstract

The inner relationship existing between taxable net income and business profit has been always at the centre of a remarkable scientific debate among scholars, since the preparation of the financial statement, following a progressive development of its relevant regulation, has determined a more and more increasing impact played by the so-called “tax interferences” over its fundamental elements. In this vein, the need for a “reliable economic basis” represents a matter of main interest investigated in business analysis, in such a way that it seamlessly makes a corresponding adjustment between the effective tax liability and the real underlying economic substance, as of the actual attitude demonstrated by a business to contribute to public spending in compliance with its ability to pay.

Keywords: reliable economic basis, taxable net income, business profit, derivation principle

SOMMARIO: **1.** Premessa. - **2.** Il passaggio dalla funzione del “risultato dell’esercizio” alla determinazione del “reddito d’impresa”. - **3.** La trasformazione del “risultato dell’esercizio” in “reddito fiscale d’impresa”. I principi fiscali applicati al bilancio d’esercizio e l’affermazione della “derivazione rafforzata”. - **4.** La funzione reddituale d’impresa: dall’ancoraggio alla competenza economica, alle recenti teorie di

“finanziarizzazione” del reddito. Riflessioni a margine della ricerca di una “base economica attendibile” per la determinazione del “reddito d’impresa”. - 5. Osservazioni conclusive.

1. Il disegno di legge di delega fiscale di recente licenziato dal Consiglio dei Ministri contiene specifiche norme relative alle imposte dirette; con particolare riguardo alla tassazione del reddito d’impresa, la delega appare alquanto ampia, prevedendo, tra l’altro, nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione dell’IRES, un rafforzamento del rapporto di relazione tra valori civilistici e valori fiscali ed una revisione della disciplina delle variazioni in aumento ed in diminuzione, allineando tale ultima normativa a quella vigente nei principali Paesi europei.

I rapporti fra reddito imponibile e reddito civilistico sono sempre stati al centro di un vasto dibattito sin dalla metà degli anni Ottanta, ovvero da quando la redazione del bilancio, a seguito di una disciplina che si è andata via, via, sempre più compiutamente regolamentando, ha implicato un sempre maggiore impatto delle “interferenze fiscali”.

I modelli di riferimento sui quali la dottrina, anche aziendalistica, si è sempre confrontata, sono sostanzialmente tre: la completa divergenza, se non in termini di importo, quantomeno di regole di determinazione, fra i due risultati; il modello di “derivazione parziale” dove il risultato del conto economico costituisce la base di partenza per il calcolo del reddito imponibile mediante l’apporto di variazioni; infine, l’esatta corrispondenza fra i due risultati, che configura il modello di perfetta simmetria nell’applicazione della normativa civilistica, prescindendo dalle disposizioni fiscali.

Nell’ambito di questa dialettica tra i differenti modelli il Testo Unico delle imposte sui redditi opta per la scelta del modello di “derivazione parziale”, al quale si è, peraltro, giunti in seguito ad un articolato processo evolutivo che ha messo in relazione i vantaggi e gli svantaggi dei relativi modelli

Anche attraverso il contributo delle scienze aziendalistiche, si è sempre ravvisata l’esigenza di individuare una “base economica attendibile”, tale da rapportare il prelievo ad una reale sostanza economica, ovvero all’effettiva attitudine a contribuire espressa dall’esercizio dell’attività d’impresa; più stretto è il legame tra reddito d’impresa e risultato del conto economico, maggiore è l’influenza dei sistemi contabili sulla misura dell’imponibile.

2. In difetto di una definizione legislativa, la dottrina nazionale ed internazionale ha consolidato il concetto di “reddito tassabile” attraverso tre distinte nozioni teoriche: il reddito come prodotto, il reddito come entrata e il reddito come consumo o ricchezza consumata (sulla distinzione operata in seno alla Scienza delle finanze, cfr. BOSI P., *Corso di scienza delle finanze*, Bologna, 2012, 522 e ROSEN S. - GAYER T. - CIVAN A., *Public finance*, Maidenhead, 2014, 588; sulla nozione di reddito espressiva della capacità contributiva cfr. DE MITA E., *Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le*

garanzie costituzionali, Milano, 2006, 481 ss.; sulla progressiva dilatazione degli elementi concorrenti alla determinazione quantitativa del reddito come base imponibile, cfr. ZIZZO G., *Abuso di regole volte al “gonfiamento” della base imponibile ed effetto confiscatorio del prelievo* in BEGHIN M. - MOSCHETTI F. - SCHIAVOLIN R. - TOSI L. - ZIZZO G., *Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta*, Padova, 2012, 45-66, nonché POGGIOLI M., *L'imposizione confiscatoria, tra valutazione astratta e misurazione concreta: alcune riflessioni in prospettiva dialogica*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 2, 192).

In questa prospettiva, la grandezza economica identificata dal Legislatore come “base imponibile”, rappresenta il criterio generale di determinazione al concorso per il riparto delle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, il “reddito d'impresa” rappresenta infatti grandezza oggetto di una complessa disciplina, in considerazione dell'attitudine del cosiddetto “sistema azienda” ad incidere sullo sviluppo delle relazioni socio-economiche e, pertanto, sui rapporti giuridici connessi agli scambi di beni e servizi (per una ricostruzione sistematica del principio di progressività, BORIA P., *I principi costituzionali dell'ordinamento fiscale* in FANTOZZI A. [a cura di], *Diritto tributario*, Milano, 2013, 75 ss.; FALSITTA G., *Il principio della capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, 9, 814 ss.; sulla titolarità effettiva MARINO G., “*Titolare effettivo e possessori di reddito: sovrapposizioni, innesti e (probabili) mutazioni genetiche*”, in *Riv. dir. trib.*, 2011, 2, 193 e 194; sui correlati profili aziendalistici, cfr. D'AMICO L. - PAOLONE G. [a cura di], *I principi e i modelli dell'Economia aziendale*, Torino, 2017, 34 ss. e CASERIO C., *Modelli d'azienda per il supporto decisionale e la generazione della conoscenza*, Torino, 2015, 57 ss.).

La rilevanza sociale del “fenomeno azienda” non esaurisce la sua essenza nella sola identificazione del «*complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*», acquisendo una dimensione strutturale più complessa ed articolata, il cui inserimento all'interno dell'ordinamento tributario ha richiesto un'azione di valorizzazione della base imponibile riferibile alla “dimensione aziendale” (sulla nozione civilistica di azienda cfr. MARTORANO F., *L'Azienda* in AA.VV. *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2020, 113 e 114; GIACOSA E., *Il fenomeno della crisi aziendale. Un modello di percezione del fenomeno della crisi aziendale nel sistema impresa*, Milano, 2016, 156 e 157; CESCONE F. - GARLATTI A., *Economia aziendale. Casi e studi*, Padova, 2005, 7 ss.).

La necessità di soddisfare tale esigenza implica, per un verso, l'identificazione di uno “strumento idoneo” alla misurazione ed alla quantificazione della ricchezza prodotta per mezzo dell'attività d'impresa e, per altro verso, l'oggettivazione di una grandezza economicamente rilevante ed attendibile che esprima una effettiva “base imponibile” in grado di fornire una definizione quanto più precisa dell'attitudine contributiva espressa.

In questa prospettiva il bilancio d'esercizio rappresenta lo strumento di più effettiva utilità applicativa ai suddetti fini, rappresentando il “viatico” attraverso cui trova corretta applicazione il complesso di norme posto a salvaguardia dell'integrità del

capitale sociale e, al contempo, il presupposto per l'accertamento periodico degli utili o delle perdite realizzate nel periodo, oltre a rappresentare un essenziale strumento di informazione contabile e finanziaria sia per i soci, sia per i terzi (sulla funzione informativa e valutativa del bilancio cfr. LEPORE L. - PISANO S. - DI GUIDA C., *Trasparenza dei bilanci aziendali e armonizzazione contabile*, in *Riv. dott. comm.*, 2017, 4, 519 ss. spec. par. 2; VENUTI M., *I principi ispiratori della nuova disciplina dei bilanci societari*, in *Giur. comm.*, 2016, 2, 188 ss., spec. par. 5; RACUGNO G., *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, 4, 732 ss. Con riferimento ai rapporti tra "principio di verità" e "principio di chiarezza" del bilancio, si v. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27 e Cass., 27 aprile 2004, n. 8001).

Il rilievo da attribuire al bilancio, tuttavia, non esaurisce i propri effetti nella tutela informativa circa la dimensione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, ma costituisce un imprescindibile elemento di collegamento ed ancoraggio della redditività relativa all'esercizio dell'attività d'impresa ad una grandezza effettivamente conforme e rappresentativa dei risultati di gestione realizzati (sul rilievo giuridico, nel bilancio di esercizio, del processo valutativo di determinazione del c.d. "valore-risultato", cfr. FORTUNATO S., *Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi*, in *Giur. comm.*, 2015, 1, 42 ss.; STELLA RICHTER M., *In principio sono sempre le funzioni*, in *Riv. soc.*, 2019, 1, 20 ss.; IBBA C., *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (Diritto societario quo vadis?)*, in *Riv. soc.*, 2016, 6, 1026 ss.).

Di conseguenza, l'ordinamento tributario conferisce al bilancio d'esercizio il ruolo privilegiato di strumento immediatamente rappresentativo della dinamica reddituale realizzata ma, al contempo, necessita di essere sottoposto ad un'operazione di previa verifica della conformità del dato così ottenuto ai principi ed ai criteri del sistema fiscale, in modo tale che dalla quantificazione del "risultato dell'esercizio" si possa procedere alla determinazione del "reddito (imponibile) d'impresa".

3. Il "principio di derivazione" del reddito d'impresa dal "risultato dell'esercizio" prelude al passaggio che consente di attribuire ad una grandezza originariamente formulata per rappresentare la redditività "economico-aziendale", un significato ed un valore ulteriore in ragione del differente accoglimento in sede fiscale delle componenti positive e negative di reddito che hanno concorso alla determinazione dell'utile o della perdita di esercizio (sul principio di derivazione cfr. da ultimo BEGHIN M., *Il reddito d'impresa*, Pisa, 2021, 11 ss.; per una ricostruzione sistematica si v. FALSITTA G., *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in *Rass. trib.*, 1984, 1; LUPI R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. trib.*, ivi, 1990, 1, 699 ss.; NOCERINO O., *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, 1, 267 ss.

La "previa imputazione a conto economico" delle voci di ricavo e di costo inerenti all'attività d'impresa, dalla cui differenza scaturisce il risultato dell'esercizio, è

condizione necessaria ma non sufficiente per garantire che la valorizzazione di tali componenti, effettuata in conformità alle norme civilistiche ed ai principi contabili, corrisponda alla finalità di determinare, a fini fiscali, non un valore identificativo, in via prudenziale, della dinamica reddituale aziendale, bensì di una base imponibile certa nella sua qualificazione e quantificazione.

Come regola generale l'art. 109, comma 4, TUIR dispone che *«le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza»*. Deroche a tale disciplina si limitano ai costi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità a specifiche norme fiscali che dispongono o consentono il rinvio e, inoltre, a quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge; in definitiva, le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Tramite questo condizionamento, il bilancio civilistico svolge, ai fini della determinazione del "reddito d'impresa", una funzione che non è semplicemente probatoria, ma costitutiva dell'esistenza degli elementi positivi o negativi di reddito. Per altro verso, il requisito dell'inerenza tra onere sostenuto e attività produttiva del reddito imponibile costituisce una specificazione, in ambito fiscale, del generale principio di competenza economica e correlazione "costi-ricavi" (art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c.). Al fine di rendere il reddito d'impresa una grandezza effettivamente rappresentativa della capacità contributiva, occorre verificare che tra spesa sostenuta e beni e/o attività da cui derivano ricavi, sussista una relazione immediata e diretta (cfr., *ex multis* PROCOPIO M., *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009, 279 ss.; ID., *Il principio dell'inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva*, in *Dir. prat. trib.*, 2018, 4, 1667 ss. e, in precedenza, MARELLO E., *Involuzione del principio di inerenza?* in *Riv. dir. fin.*, 2002, 2, 480 ss.; parimenti, VICINI RONCHETTI A., *Inerenza nel reddito d'impresa: riflessioni sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, 5, 552 ss.; per una valutazione critica della giurisprudenza, cfr. TARIGO P., *Il giudizio d'inerenza dei costi d'impresa in alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. fin.*, 2016, 3, 423 ss.).

In giurisprudenza si afferma che *«il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo»* (cfr. Cass., ord. 11 gennaio 2018, n. 450; Ibid. v. per tutti Cass., 6 giugno 2018, n. 14579 e Cass., 22 gennaio 2020, n. 1290).

È bene precisare, in ogni caso, che l'inerenza non è solo un requisito generale dei componenti negativi del reddito d'impresa, ma è anche la *ratio* di norme specifiche (ad esempio, art. 102, comma 9, TUIR e art. 164 TUIR). Una parte della dottrina considera l'inerenza discendente direttamente dal principio costituzionale di capacità contributiva, con la conseguenza che la disposizione dell'art. 109, comma 5, TUIR si riferisce al solo profilo della coesistenza di proventi imponibili ed esenti ed ha esclusivamente la finalità di stabilire che, qualora concorrano a formare il reddito ricavi o altri proventi esenti, non è possibile portare in deduzione quei componenti negativi che derivano dalle attività o dai beni da cui si originano ricavi o proventi esenti. L'inerenza diverrebbe, pertanto, un concetto implicito nella stessa nozione di reddito: la fonte del principio di inerenza non deve essere ricercata in una norma specifica, ma nella stessa struttura giuridica dell'imposizione sul reddito d'impresa, rappresentando quella regola che identifica il necessario collegamento tra un componente economico e l'attività svolta (cfr. *ex multis* DEOTTO D., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Corr. trib.*, 2009, 16, 1289 ss.; ZIZZO G., *Inerenza ai ricavi o all'attività? Nuovi spunti su una vecchia questione*, in *Rass. trib.*, 2007, 6, 1789 ss.; LUPIR., *Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all'attività*, in *Rass. trib.*, 2004, 6, 1935 ss.; TINELLI G., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, 5, 437 ss.; BEGHIN M., *Prestiti gratuiti al socio e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società: considerazioni sul concetto di "inerenza" e sulla regola di deducibilità [pro-rata] degli interessi passivi*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, 2, 153 ss.).

Il fatto che la disciplina fiscale preveda, in concreto, delle "variazioni in aumento e in diminuzione" del risultato dell'esercizio affinché possa determinarsi, in questo modo, il reddito imponibile, coincide con lo scopo di eliminare o limitare la rilevanza fiscale delle componenti di natura valutativa in materia di costi ed oneri e, ciò, al fine di addivenire ad una "base di certezza" dell'obbligazione d'imposta; la determinazione del "reddito fiscale d'impresa", infatti, trae sì fondamento dal bilancio civilistico, ma poi se ne discosta in maniera più o meno sensibile, in conseguenza della sostituzione dei criteri civilistici con le specifiche norme fiscali di determinazione dei singoli componenti attivi e passivi di formazione del "risultato dell'esercizio" (cfr. TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, Torino-Milano, 2022, 102 secondo cui «*le norme del Tuir, che comportano variazioni fiscali al risultato del conto economico, possono riflettere componenti positivi e componenti negativi del conto economico. Abbiamo perciò variazioni in aumento di un componente positivo di conto economico e variazioni in aumento che derivano dalla eliminazione o riduzione di un componente negativo. Le variazioni in diminuzione possono consistere nella eliminazione o riduzione di un componente positivo, o nella deduzione di componenti negativi non presenti, o presenti in misura minore, nel conto economico*»).

È possibile, dunque, affermare che la quantificazione del reddito d'impresa risulti dall'elaborazione di un "bilancio fiscale" riferibile alla singola entità in funzionamento; un bilancio che costituisce un "doppio binario" rispetto al termine di riferimento risultante dalla contabilità d'impresa.

D'altro canto, occorre evidenziare che tale modello di derivazione rappresenta un collegamento "parziale", sulla scorta del tenore letterale dell'art. 83, comma 1, primo periodo, TUIR secondo cui «*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione*». Come osservato in dottrina, però, si deve parlare di doppio binario parziale perché «*il nuovo regime non abbraccia tutti i componenti negativi ma quella speciale sottospecie di codesti componenti aventi natura estimativa, che non originano e non sono quantificati da un atto di scambio nel mercato. E si deve parlare di doppio binario "condizionato" perché permane un vincolo "speciale" di dipendenza dal bilancio civile per i costi inseriti nel prospetto ed aventi rilevanza solo per l'utile fiscale*» (così FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società [Ires]*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, 11, 921 ss., spec. par. 7 e, seppur con riferimento alla tassazione dei plusvalori latenti, LUPI R., *La nuova disciplina Ires: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, 5, 609 ss., spec. par. 4).

L'art. 13-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (conv. con modif. nella L. 27 febbraio 2017, n. 9), tuttavia, è intervenuto per potenziare il vincolo generato dal bilancio civilistico ai fini della determinazione del reddito d'impresa, introducendo per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per coloro i quali, diversi dalle "micro-imprese" di cui all'art. 2435-ter c.c. (sulle quale cfr. successivamente, tuttavia, l'art. 8 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, che ha limitato l'esclusione alle "micro-imprese" che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria), osservano i principi contabili nazionali che, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (cfr. art. 83, comma 1, TUIR). Ciò determina l'applicazione, in via analogica, delle disposizioni previste per il ricongiungimento a valori fiscali (ai fini IRES ed IRAP) delle voci di bilancio accolte dagli IAS *adopters* anche per tutti i soggetti che redigono il bilancio in base ai criteri dettati dal codice civile (OIC *adopters*). Più in dettaglio, assume un ruolo centrale la previsione (contenuta nell'art. 2, comma 1, D.M. n. 48/2009) che dichiara l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, nonché di ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Si rileva, quindi, una "derivazione rafforzata" del reddito d'impresa rispetto al "risultato dell'esercizio", mitigando altresì il "doppio binario" attraverso il generalizzato riconoscimento della prevalenza delle iscrizioni in bilancio (cosiddetta "presa diretta" dal conto economico), seppur con alcune deroghe in relazione a talune poste valutative e per gli aspetti quantitativi della singola componente positiva o negativa di reddito, per le quali continueranno a rilevare le norme dettate dal TUIR (cfr. DAMIANI M., *Sindacato del Fisco sul bilancio e derivazione rafforzata: criticità*

ed incertezze, in Corr. trib., 2019, 2, 125 ss.; RICCI C., Il principio di derivazione e le novità introdotte dal decreto c.d. “Milleproroghe” (D.l. n. 244/2016) sulla derivazione rafforzata anche per i soggetti non Ias adopters, in Tax news - suppl. online Riv. trim. dir. trib., 2018, 1, III, 33 ss.; FRANSONI G., I decreti ministeriali di coordinamento della disciplina I.Re.S. e I.R.A.P. con i principi contabili internazionali: profili di legittimità, in Riv. tel. dir. trib., 14 gennaio 2018 e ID., Il ritorno dell’esistenza certa e dell’obiettiva determinabilità per i soggetti IAS adopter, ivi, 6 marzo 2018).

Ciò che viene perseguito, nell’intenzione del Legislatore, è la rappresentazione, all’interno della realtà contabile, dei profili sostanziali delle operazioni realizzate e, di conseguenza, la trasposizione nel dato di sintesi del “risultato dell’esercizio”, da cui discende il reddito d’impresa, di elementi effettivi ed espressivi della ricchezza prodotta dall’attività imprenditoriale. Come emerge dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 di attuazione della Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 34 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (recante la modifica della Direttiva CE 17 maggio 2006, n. 43 e abrogazione delle Direttive CEE 25 luglio 1978, n. 660 e 13 giugno 1983, n. 349, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge), «l’art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva. [...] In particolare, si sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali».

Di talché, in conformità al par. 27 del principio contabile OIC 12 «la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici» (cfr. FORTUNATO S., *L’evoluzione del diritto contabile in Europa come nuova partizione del sapere giuridico*, in *Giur. comm.*, 2018, 1, 22 ss., spec. par. 5; VENUTI M., *Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, 1, 95 ss.; GUGLIELMETTI R., *La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali*, in *Riv. dott. comm.*, 2017, 4, 55 ss. In ambito europeo, si v. ANDRÉ P., *The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from European Countries*, in *Acc. Eu.*, 2017, 14, 1-12 e MONCIARDINI D., *Regulating Accounting for Sustainable Companies: Some Considerations on the Forthcoming EU Directive*, in *Eu. Comp. L.*, 2014, 2, 121-124).

4. La rilevanza e la dimensione “qualitativa e quantitativa” dei rapporti e delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie costituisce l’oggetto di un’attenzione privilegiata da parte dell’ordinamento, in considerazione della necessità di

disciplinare, regolare e modulare gli effetti che, sul piano giuridico, conseguono alla realizzazione delle suddette situazioni. A ciò non si sottraggono le dinamiche riguardanti il diritto tributario, che costituisce il sistema regolatorio attraverso cui determinare la “giusta imposta” correlata al “criterio di riparto”.

Sulla base anche delle considerazioni già espresse, risulta preminente il collegamento funzionale del reddito d’impresa ad una fonte produttiva *sui generis* qual è il “sistema azienda”, la cui tassazione richiede la sottoposizione a correzioni ed aggiustamenti necessari a garantire un effettivo accoglimento del “dato contabile originario”, basato sul principio di prudenza nell’imputazione delle componenti positive e negative di reddito (cfr. OIC 11, par. 19 e art. 2423-*bis*, comma 1, n. 3, c.c.) che tende a sottostimare le prime e sovrastimare le ultime (in relazione alle necessarie correlazioni fra produzione del reddito e misurazione della consistenza patrimoniale dei beni destinati all’impresa, cfr. FEDELE A., *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, 5, 486).

Ciò, in conformità ad un criterio uniforme di certezza ed effettività della ricchezza prodotta da assoggettare ad imposizione, in modo tale che possa ritenersi osservato il rispetto del legame tra effettiva capacità contributiva e soggetto passivo del tributo (cfr., sull’autonomia funzionale e definitoria del bilancio fiscale rispetto al bilancio civilistico, FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires)*, cit., 927 ss. e, recentemente, CIPOLLINA S., *Origini e prospettive dell’autonomia scientifica del diritto tributario*, in *Riv. dir. fin.*, 2018, 2, 163 ss.; si v. anche SHAVIRO D., *The Optimal Relationship Between Taxable Income and Financial Accounting Income: Analysis and a Proposal*, in *Georgetown Law Journal*, 2009, 97, 431 ss. e, in precedenza, BANK S.A., *A Capital Lock-In Theory of the Corporate Income Tax*, in *Georgetown Law Journal*, 2006, 94, 946 ss.).

Cionondimeno, in virtù del collegamento funzionale tra risultato dell’esercizio e reddito d’impresa, sebbene quest’ultimo consegua ad una complessa operazione di “adattamento” del dato contabile al fine di mitigare l’effetto connesso all’utilizzo del principio valutativo prudenziale, appare evidente che la grandezza di riferimento (il reddito d’impresa) risente di una caratterizzazione economica del *quantum* imponibile.

D’altro canto, l’affermazione del principio di “derivazione rafforzata” corrobora tale procedimento, dal momento che emerge il chiaro intento del Legislatore di non addivenire ad una qualificazione del “reddito fiscale” del tutto autonoma ed indipendente dal “reddito civilistico”.

Gli interventi di variazione, in aumento o in diminuzione, della consistenza della singola voce di bilancio previsti dalla normativa fiscale, coincidono con la rideterminazione di quelle poste caratterizzate da un grado di “soggettività” della stima del valore ad esse attribuito da parte del redattore del bilancio, in modo tale da minimizzare il rischio di un “adattamento o manipolazione”: ad esempio, nel caso degli ammortamenti di immobilizzazioni tecniche, dei limiti quantitativi determinati per le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio (art. 106, comma 1, TUIR), oppure

nell'ipotesi di imputazione delle "spese di manutenzione ordinaria" (art. 102, comma 6, TUIR) - (cfr. per le casistiche di rideterminazione dei valori emergenti dal bilancio di esercizio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, DEL FEDERICO L., *Esercizi, casi e materiali per lo studio del diritto tributario*, Torino, 2021, 31 ss.; FANTOZZI A.- PAPARELLA F., *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2019, 120).

La ricerca di una "base economica attendibile" ai fini fiscali, pertanto, passa attraverso una ricostruzione del fenomeno reddituale non solo in termini di stabile ancoraggio rispetto al dato contabile, ma anche attraverso l'individuazione, in sede normativa, delle ipotesi di puntualizzazione della percentuale di costo/ricavo da considerare rilevante nella determinazione del "reddito fiscale d'impresa", onde garantirne la conformità alla capacità contributiva.

In questa prospettiva sussiste una tendenziale resistenza da parte delle norme contabili, prima, e del Legislatore, poi, in sede di recepimento delle stesse, in ordine ad una "sensibilizzazione" del dato contabile (*book value*) rispetto all'accoglimento delle variazioni connesse al valore di scambio sul mercato (*fair value*), quand'anche quest'ultimo debba spingersi oltre la soglia del "costo storico" del singolo bene (ad esempio le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta; non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge, sui cui si v. OIC 16, par. 74).

Il punto è stato sviluppato dalla dottrina aziendalistica che ha posto in luce non solo il carattere eccezionale di tale procedimento (salvo il caso di precedente «svalutazione» dell'immobilizzazione stessa e conseguente ripristino del valore), ma anche il limite invalicabile rappresentato dal costo storico del bene: «*le rivalutazioni da leggi speciali mitigano la rigida applicazione del criterio del costo storico [...] Pur nella diversità delle varie leggi speciali che le regolano, queste rivalutazioni comportano sul piano contabile un incremento dell'attivo patrimoniale dovuto al maggior valore attribuito allo specifico cespite rivalutato, a cui corrisponde un diretto incremento del patrimonio netto attraverso l'accreditamento di una specifica riserva (al netto delle imposte sostitutive se dovute)*» (così PIRAS F. - MURA A., *Le rivalutazioni da leggi speciali: l'evidenza empirica nei bilanci delle imprese italiane*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 1, 27 ss.; sul punto cfr. anche ROSSI P., *Beni immateriali, asimmetrie informative ed analisti finanziari. Profili teorici, metodologie ed evidenze empiriche*, Milano, 2019, 40 ss.; MONTRONE A. *Le Immobilizzazioni materiali* e FERRARO O., *Le Immobilizzazioni immateriali* in MONTRONE A. - RICCIARDI A. - RUBINO F.E. [a cura di], *La lettura economico-aziendale della gestione d'azienda. Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2018, 185, nota n. 27 e 207).

La specifica ed ulteriore funzione di informazione del bilancio d'esercizio viene assolta mediante l'adempimento di un onere informativo attraverso apposite indicazioni contenute in nota integrativa al bilancio stesso (OIC 11, par. 19 e artt. 2427 e 2427-bis c.c.), a seguito della riforma degli schemi di contabilità generale operata dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 attraverso cui, tra l'altro, si è definitivamente

affermato il principio in base al quale «*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*» (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.).

Il Legislatore ha, quindi, esplicitamente introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per i bilanci delle società (non quotate) che, secondo alcuni, era implicitamente contenuto nel primo comma dell'art. 2423-bis (funzione economica dell'attivo e del passivo, su cui cfr. PISANO S. - LEPORE L. - DI GUIDA C., *Principi contabili nazionali e internazionali il bilancio d'esercizio delle società non quotate a seguito della direttiva 34/2013: verso una maggiore armonizzazione contabile?*, in *Riv. dott. comm.*, 2017, 4, 509 ss., spec. par. 3).

Del resto, sia la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015, sia il principio contabile OIC 11, par. 11, indicano con chiarezza che «*la scelta del Legislatore di prevedere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è volta all'obiettivo di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori fornendo la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale*».

Con riferimento agli aspetti fiscali, è stato recentemente osservato che «*il principio della derivazione rafforzata, introdotto con la L. 24 dicembre 2007, n. 244 per i soggetti IAS/IFRS adopter, avendo incoraggiato la convergenza fra il risultato d'esercizio e il reddito imponibile, ha indirettamente favorito il contrasto alle interferenze fiscali*».

Tale principio, infatti, prevede che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio, secondo una corretta applicazione dei principi contabili, valgono anche ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni del TUIR. In termini operativi, ciò significa che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma imposto dall'art. 2423-bis c.c. ha ora valenza anche fiscale. Conseguentemente, la qualificazione formale e giuridica di alcune operazioni, prima rilevante fiscalmente, oggi è sostituita dalla rilevazione in bilancio della sostanza economica, che tiene conto dell'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici correlati all'operazione (cfr. MANDANICI F., *Considerazioni sull'impatto delle interferenze fiscali sul controllo di gestione e sul processo decisionale*, in *Riv. dott. comm.*, 2020, 1, 165 ss.).

Diversamente, il risultato di periodo derivante dall'adozione dei principi contabili internazionali (sotto il vincolo della "prevalenza della sostanza economica sulla forma") si avvicina ad una configurazione di "reddito potenziale" che include anche una quota parte di cosiddetti "utili sperati", corrispondente a quelle operazioni che ancora non hanno trovato piena ed effettiva realizzazione, alla luce del principio di competenza economica, essendosi integrata esclusivamente la manifestazione finanziaria dei relativi movimenti di cassa alla data di chiusura dei conti (cfr. VENUTI M., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Quaderni di Giur. comm., Milano, 2007, 245 ss. e DI SARLI M., *La continuità dei bilanci*, Milano, 2018, 68 ss. Con riferimento alle conseguenze sul piano fiscale dell'adozione dei principi contabili internazionali cfr. GIORGI S., *I beni immateriali nel reddito d'impresa, tra "forma" e "sostanza"*, in *Riv. dir. fin.*, 2015, 1, 116 ss.; VICINI RONCHETTI A., *Prime riflessioni*

sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS, in Giur. comm., 2008, 5, 999 ss., spec. par. 5.2).

In tal modo, si determina un sensibile allontanamento del reddito d'impresa dal concetto di "reddito prodotto" che è insito nel sistema contabile nazionale, per giungere ad un fenomeno reddituale permeato da una sorta di "matrice finanziaria" dei componenti positivi e negativi che concorrono a formarlo (cfr. INCOLLINGO A., *Schemi di bilancio*, in AA.VV., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Torino 2016, 113, secondo cui «i valori di competenza non realizzati, però, pur rappresentando variazioni di ricchezza attribuibili al periodo, non sono tutti dotati della medesima forza reddituale»).

La ricerca della "base economica attendibile" sembrerebbe discostarsi progressivamente dal principio di competenza economica, per accogliere una diversa metodologia di valorizzazione del reddito d'impresa in termini di "liquidità effettiva" realizzata nel periodo d'esercizio cui, parimenti, si accosta una derivazione non ancorata al conto economico, bensì al rendiconto finanziario di entrate ed uscite di cassa. Tale impostazione, basata sul modello "*Cash Flow Taxation Theory*", si ispira alla teoria volta al superamento della nozione di "*economic income*" (reddito economico, risultante dal principio di competenza) per giungere all'affermazione di un "*liquid income*" (così come riportato da VERSIGLIONI M., *The Liquid Income Taxation System. A Proposal for Creating Economic Energy*, in *Bull. Int. Tax.*, 2019, 9, 3 par. 4 e spec. nota 6; cfr. anche AUERBACH A.J. - DEVEREUX M.P. - KEEN M. - VELLA J., *International Tax Planning under the Destination-Based Cash Flow Tax*, in *National Tax J.*, 2017, 4, 783 ss.; BATCHELDER L.L., *The Shaky Case for a Business Cash-Flow Tax over a Business Income Tax*, in *National Tax J.*, 2017, 4, 901 ss.).

Viene, in tale prospettiva, posto in evidenza come "il reddito liquido" ("*liquid income*"), che originerebbe dal susseguirsi delle entrate e delle uscite finanziarie verificatesi nel periodo di imposta, coinciderebbe, al termine di esso, con «una differenza liquida positiva pari al risultato del confronto algebrico delle disponibilità liquide alla fine del periodo di imposta ($t1$) con le disponibilità liquide all'inizio del periodo di imposta ($t0$) [...] Sul versante della determinazione della base imponibile, a differenza di quanto avviene oggi, il reddito di impresa liquido non dipenderebbe in alcun modo dal risultato del conto economico (civilisticamente inteso). Inoltre, a differenza di quanto avviene a fini contabili, per la determinazione del reddito di impresa liquido non sarebbe necessaria neppure l'individuazione analitica delle singole voci afferenti alle tre principali categorie nelle quali si classificano, secondo gli attuali standard, le componenti del rendiconto finanziario (quelle economico reddituali, quelle di investimento e quelle di finanziamento, proprio o di terzi)» (in questi termini VERSIGLIONI M., *Il "reddito liquido": lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 6, 741 ss e, recentemente, ID., *Diritto matematico. Diritto con verità e Diritto senza verità*, Pisa, 2020, spec. 87, 112 e 196).

In tale modo, un'attendibile ricostruzione della base imponibile del reddito d'impresa si svincolerebbe dalla competenza economica, senza alcuna deroga alla regola fiscale dell'inerenza all'attività imprenditoriale dei componenti positivi/negativi che

concorrono a definirla: «*le spese, ovviamente se inerenti, diverrebbero deducibili solo al momento del pagamento e i ricavi diverrebbero tassabili solo al momento dell'incasso. La logica dell'imposizione sui redditi di impresa diverrebbe «chi paga deduce, chi incassa versa»* (così ancora VERSIGLIONI M., *Il reddito liquido come attuale indice di effettiva capacità contributiva*, in *Innovazione & Diritto*, 2014, 2, 145).

Tali affermazioni vanno, in ogni caso, poste in relazione con il fondato convincimento, espresso dalla dottrina aziendalistica, tale per cui la valorizzazione al c.d. *fair value* di attività e passività in capo all'impresa, implica l'adozione di un modello conoscitivo ulteriore e diverso rispetto all'assunzione del "principio di cassa", quale criterio guida di contabilizzazione, nella misura in cui il sistema globale delle valutazioni si avvicina, per prassi, al principio di cassa, ma poi ciò non si traduce in specifiche regole contabili.

I principi contabili nazionali, in tale prospettiva, valutano il reddito "realizzato", quelli internazionali il reddito "realizzabile". Di conseguenza, ciò potrebbe condurre a talune distorsioni nelle scelte imprenditoriali, privilegiando forme di investimento a breve termine, rispetto ad impieghi di risorse finanziarie per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche e/o spese per miglioramenti strutturali ed organizzativi del sistema produttivo che, fisiologicamente, presentano un "ritorno" in termini economici e finanziari in un orizzonte di medio-lungo periodo (cfr. LUPI R., *Riflessioni sul 'reddito liquido', tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettività della ricchezza da assoggettare a tassazione*, in *Dialoghi trib.*, 2015, 4, 408, il quale coglie «*il rischio di effetti anticiclici, in specie laddove il concetto del 'reddito liquido' fosse applicato in settori [si pensi a quello dell'acciaio] che richiedono ingenti investimenti iniziali; così anche, la possibile rapida discontinuità di risultati redditualmente positivi*». Sul punto, cfr. anche la dottrina aziendalistica di matrice internazionale WOON NAM C. - RADULESCU D.M., *The Role of Tax Depreciation for Investment Decisions A Comparison of European Transition Countries*, in *East. Eu. Econ.*, 2005, 5, 7 ss.).

La tendenza ad affermare nell'ordinamento tributario un concetto di reddito d'impresa basato sul rilievo differenziale tra entrate e uscite di cassa complessivamente registrate nel periodo d'imposta, non costituisce, in ogni caso, un concetto nuovo: a decorrere dal 2017, infatti, sussistono modalità di determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) delle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata (art. 66, TUIR) rivolte al principio di cassa, di modo che il reddito d'impresa di tali soggetti è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso (per tutti cfr. DELLA VALLE E., *L'imputazione a periodo nella determinazione del reddito dell'impresa minore*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 3-4, 633 ss.).

Sembra, tuttavia, opportuno rilevare che la contrazione subita dal principio di competenza economica in occasione della determinazione del reddito imponibile nei confronti delle imprese di minori dimensioni consegue all'assunzione di un dato coincidente con l'integrazione di un processo produttivo e di una struttura dei costi

più snella (*thin and lean production*) in capo a tali soggetti. In tal caso, il riferimento al flusso di cassa annuo generato dall'attività d'impresa «*consente di quantificare in modo diretto ed immediato il risultato reddituale evitando processi valutativi che, in capo alle imprese di cui trattasi, assumono in genere rilievo trascurabile*» (così DELLA VALLE E., *L'imputazione a periodo nella determinazione del reddito dell'impresa minore*, cit., 633 e par. 3).

Qualora, invece, dovessero evidenziarsi componenti negative di costo collegate a immobilizzazioni tecniche, troverebbe nuovamente applicazione il principio di competenza economica, dato che «*le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili*» (art. 66, comma 2, TUIR).

5. La competenza economica ricopre indiscutibilmente ancora oggi un ruolo centrale nella determinazione del reddito (fiscale) d'impresa, salvo talune circoscritte eccezioni. Tale funzione privilegiata viene riconosciuta dal Legislatore al fine di ingenerare una continuità del prelievo fiscale rispetto ai risultati economici realizzati dall'impresa nel periodo, così come rappresentata dal risultato dell'esercizio, ma, altresì, con la preminente finalità di consentire un maggior controllo e giustificazione dei dati quantitativi e delle stime, posti alla base del processo determinativo del reddito d'impresa.

Di conseguenza, la ricerca di una “base economica attendibile” varia in ragione degli obiettivi di politica fiscale perseguiti dal Legislatore; pur in costanza del principio di capacità contributiva, si coglie nella legislazione una sempre maggiore coincidenza del fattore reddituale con le variazioni delle consistenze di cassa (criterio finanziario), fermo, in ogni caso, il radicamento del reddito nella imputazione di costi e ricavi relativi all'esercizio dell'attività d'impresa in conformità al principio di competenza economica.

In sostanza, l'esigenza di individuare una “base economica attendibile”, tale da rapportare il prelievo ad una reale sostanza economica espressa dall'esercizio dell'attività d'impresa è desumibile anche dalle scienze aziendalistiche (cfr. MEZZABOTTA C., *Principi contabili nazionali e internazionali: il nuovo OIC 24 in materia di immobilizzazioni immateriali*, in *Riv. dott. comm.*, 2015, 1, 57 ss., spec. par. 4). L'utilizzo, tuttavia, di un'unica base di riparto per tutti i costi indiretti, può produrre un'informazione poco attendibile: risulta, infatti, difficile trovare una base di riparto che risulti significativa per tutte le categorie di costo indiretto utilizzate (cfr. MELIS G., *Strumenti per il controllo economico e finanziario nelle imprese*, Milano, 2013, 284 e MAURINI G., *L'analisi di bilancio quale strumento di valutazione dei risultati economico-finanziari degli Enti locali*, Milano, 2013, 77 ss., spec. par. 1.5.3; LIZZA P., *Controllo di gestione e performance aziendale*, Milano, 2007, 227 ss.).

Da evidenziare, tuttavia, che più stretto è il legame tra “reddito d'impresa” e “risultato del conto economico”, maggiore è l'influenza dei sistemi contabili sulla misura del *quantum* imponibile.

Di questo legame, emerge un significativo indizio rivelatore in alcuni recenti interventi legislativi, laddove, fra le altre misure, attraverso la Legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91, 94 e 97, L. 28 dicembre 2015, n. 208) sono state adottate misure dirette a sostenere le attività imprenditoriali; tra i principali interventi introdotti, con l'esplicito intento di incentivare lo sviluppo delle imprese attraverso l'investimento in immobilizzazioni strumentali all'attività, vi è la possibilità di attuare una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto a tali beni. Ancóra, in sede di approvazione della Legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 8 a 11, L. 11 dicembre 2016, n. 232) e successivamente sino all'adozione della Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197, L. 30 dicembre 2019, n. 160, novellata, sia dalla legge di bilancio 2021 [art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 30 dicembre 2020, n. 178], sia dalla Legge di bilancio 2022 *ex* art. 1, comma 44, L. 30 dicembre 2021, n. 234), il Legislatore ne ha modificato a più riprese la disciplina ed introducendo sistemi agevolativi ("super-ammortamento" e "iper-ammortamento") finalizzati a creare una connessione con il sistema aziendale al fine di favorire processi di trasformazione ed implementazione tecnologica (cfr., con riferimento dottrina aziendalistica sulla disciplina degli ammortamenti quali fattori pluriennali, MURA A. - ROBERTO G., *Il sistema di contabilità generale delle imprese*, vol. I, Torino, 2016, 3 ss.; BIANCHI L.A., *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, 71 ss.; QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, 2010, 110-112 e 147-149; con riguardo alla prassi, cfr. i principi contabili OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, parr. 8-14 e 65-68 e OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali*, parr. 16-21 e 60-64).

È lungo questa prospettiva di sviluppo che, con specifico riguardo all'ammortamento dei beni strumentali materiali ed immateriali (con imputazione delle relative quote di ammortamento al periodo di competenza economica) si può cogliere un potenziale superamento del "doppio binario" del principio di derivazione nel reddito d'impresa. L'introduzione di tali nuove misure, oltre alle previsioni contenute nel disegno di Legge delega e nella prospettiva di un rafforzamento del rapporto di relazione tra valori civilistici e valori fiscali, offrono certamente spunti di riflessione che delineano un modello di determinazione del reddito (fiscale) d'impresa dove la ricerca di una "base economica attendibile" si fonda in misura sempre più aderente ai principi di redazione del bilancio d'esercizio.

Cionondimeno, appare altrettanto evidente che tale indirizzo di passaggio da un "doppio binario" del principio di derivazione nel reddito d'impresa, in una sorta di contrapposizione alla "derivazione rafforza" a fini fiscali, non potrà certamente condurre ad un affievolimento di principio cardine dell'ordinamento tributario di capacità contributiva nella determinazione del presupposto impositivo del tributo; in altri termini ed in attesa della concretizzazione dei propositi di riforma manifestati dal Legislatore, un più stretto collegamento al dato quantitativo previsto dalle regole contabili e risultante dal bilancio d'esercizio dovrebbe, di per sé, generare la conseguenza di evitare, per gli appostamenti contabili strettamente influenzati da stime soggettive (ancorché sottoposte al vincolo legale di esposizione dei motivi e

degli elementi posti a base delle stime effettuate e dei valori ottenuti), che si arrivi a risultati non effettivamente espressivi in riduzione, o incremento, di una effettiva capacità contributiva.

Tra gli appostamenti contabili influenzati da stime soggettive, ci si può riferire al caso degli accantonamenti a fondi per rischi, trattandosi di «*passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati [...] connessi a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro*», e con la parallela posta contabile degli accantonamenti a fondi per oneri, che «*rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi*» (OIC 31, par. 5 e 6). Gli stessi principi contabili richiedono ai redattori del bilancio di operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza (v. spec. par. 33-36, OIC 31), che trova poi esplicitazione nella nota integrativa al bilancio (art. 2427, comma 1, n. 4, c.c.).

Dal punto di vista tributario, è bene rammentare che, a fini di certezza ed obiettiva determinabilità del reddito di periodo, non sono ammesse in deduzione le quote di accantonamenti diverse da quelle espressamente considerate dalle disposizioni degli artt. 105, 106 e 107 TUIR (accantonamenti di quiescenza e previdenza, svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti e, rispettivamente, accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione, accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili da parte delle imprese concessionarie pubbliche al termine del periodo di validità della concessione, accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio).

È chiaro che, ferma l'applicazione e l'onere di allegazione in nota integrativa degli elementi posti dai redattori del bilancio a fondamento delle stime occorse, la determinazione quantitativa di tale poste risente di una componente di carattere soggettivo che, diversamente, si presenta in senso maggiormente oggettivo nel caso dell'imputazione delle quote di ammortamento, nella misura in cui il processo stesso richiede la predisposizione di un piano di ammortamento con chiara identificazione di costo di acquisto e/o di produzione, metodo di ammortamento, vita utile, valore residuo al termine del periodo di ammortamento (cfr. OIC 16 par. 62 ss., spec. 63 e OIC 24, par. 60 ss.).

Tali grandezze si prestano, nella loro combinazione e nella periodica rappresentazione in nota integrativa (art. 2427, comma 1, nn. 2 e 3, c.c.) a valutazioni connotate da un grado minore di "aggiustamenti" da parte dell'amministrazione aziendale, conservando di conseguenza un potenziale espressivo e di affidamento superiore rispetto alle altre poste contabili pur soggette a processo di stima (cfr. PODDIGHE F. - RISALITI G., *L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili costruiti in economia o mediante appalto a terzi*, in *Riv. dott. comm.*, 2007, 5, 805 ss., spec. par. 4 e, con particolare riferimento ad un'interpretazione evolutiva delle teorie di ZAPPA G. - CORONELLA S., *Il bilancio di esercizio nella prima concezione di Gino Zappa*.

Spunti di attualità a distanza di un secolo, ivi, 2008, 6, 1057 ss., spec. par. 4; infine, con specifica attinenza al caso della cessione d'azienda, cfr. GIRELLI G., *Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, 12, 1295 ss., spec. par. 4).

Va da sé che gli intenti di riforma richiederanno un momento di riflessione profonda, nella misura in cui gli stessi necessiteranno di salda (e chiara) opera di coordinamento sia con il principio di “derivazione rafforzata” (auspicandone, in prospettiva, un’evoluzione in “derivazione piena”), sia del principio di inerenza che, a questo punto, richiederà una sua più puntuale chiarificazione, in termini di maggior collegamento con la disciplina aziendalistico-contabile.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Sul possesso di reddito e titolarità effettiva, cfr. FALSITTA G., *Il principio della capacità contributiva nel suo svolgimento storico fino all'Assemblea Costituente*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, I, 9, 814 ss.); PAPARELLA F., *Possesso di redditi ed interposizione fittizia di persona*, Milano, 2000, 75.

Sul doppio binario con vincolo di dipendenza dal bilancio civile per i costi aventi rilevanza solo per l'utile fiscale, cfr. FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires)*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, 11, 921 ss. par. 7 e, seppur con riferimento alla tassazione dei plusvalori latenti, si v. LUPI R., *La nuova disciplina Ires: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, 5, 609 ss., spec. par. 4. Sulle le necessarie correlazioni fra produzione del reddito e misurazione della consistenza patrimoniale dei beni destinati all'impresa si v. FEDELE A., *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, 5, 486; FANTOZZI A. - PAPARELLA F., *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2019, 159.

Sul principio di derivazione nella sua evoluzione normativa, cfr. POTITO E., *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in *Riv. dir. fin.*, 1989, 1, 28 ss.; NUZZO E., *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in *Riv. dir. fin.*, 1982, 1, 596 ss.; ID., *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giur. comm.*, 1985, 1, 810 ss.; FALSITTA G., *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e “bilancio fiscale”*, in *Rass. trib.*, 1984, 1, 137 ss.; FANTOZZI A. - ALDERIGHI M., *Il bilancio e la normativa tributaria*, *Rass. trib.*, 1984, 1, 117 ss.; LUPI R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. trib.*, 1990, 1, 699 ss.; TESAURO F., *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri*

scritti, Roma, 1990, 217 ss.; NOCERINO O., *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, 1, 267 ss.

Sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma per i bilanci delle società, cfr. PISANO S. - LEPORE L. - DI GUIDA C., *Principi contabili nazionali e internazionali il bilancio d'esercizio delle società non quotate a seguito della direttiva 34/2013: verso una maggiore armonizzazione contabile?* in *Riv. dott. comm.*, 2017, 4, 509 ss., spec. par. 3. Con specifico riferimento agli aspetti fiscali sul principio della "derivazione rafforzata" per i soggetti IAS/IFRS adopter, cfr. MANDANICI F., *Giurisprudenza e attualità in materia tributaria. Considerazioni sull'impatto delle interferenze fiscali sul controllo di gestione e sul processo decisionale*, in *Riv. dott. comm.*, 2020, 1, 165 ss., spec. par. 2.1.

Con riferimento alle conseguenze sul piano fiscale dell'adozione dei principi contabili internazionali cfr. GIORGI S., *I beni immateriali nel reddito d'impresa, tra "forma" e "sostanza"*, in *Riv. dir. fin.*, 2015, 1, 116 ss., spec. par. 3; ZIZZO G., *Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile Ires*, in *Corr. trib.*, 2008, 39, 3139.

Sul concetto di "reddito liquido" cfr. VERSIGLIONI M., *Il "reddito liquido": lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 6, 741 ss., ID., *The 'Liquid Income Taxation System' - A Proposal for Creating 'Economic Energy'*, in *Bull. Int. Tax.*, 2019, 9, 3, par. 4; LUPI R. - VERSIGLIONI M., *Il "reddito liquido" e la relativizzazione del principio di competenza*, in *Dialoghi trib.*, 2015, 4, 408; AUERBACH A.J. - DEVEREUX M.P. - KEEN M. - VELLA J., *International Tax Planning under the Destination-Based Cash Flow Tax*, in *National Tax J.*, 2017, 4, 783 ss.; BATCHELDER L.L., *The Shaky Case for a Business Cash-Flow Tax over a Business Income Tax*, in *National Tax J.*, 2017, 4, 901 ss.

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, flussi finanziari e imputazione a periodo, cfr. DELLA VALLE E., *L'imputazione a periodo nella determinazione del reddito dell'impresa minore*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 3-4, 633 ss. Per una ricostruzione sistematica della rappresentazione sostanziale attraverso il criterio di imputazione temporale di componenti positivi e negativi di reddito v. per tutti VICINI RONCHETTI A., *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS*, in *Giur. comm.*, 2008, 5, 999 ss., spec. par. 5.2.